CAMERA DEI DEPUTATI

N. 147

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifica del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, attuativo della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, della legge 18 aprile 2005 n. 62)

Trasmesso alla Presidenza il 24 luglio 2007

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2006, N. 158, ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2003/74/CE SUL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del......;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del......;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158)

- 1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il titolo è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli

animali vivi e nei loro prodotti, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE e dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio";

- b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "androgene o gestagene", sono inserite le seguenti: "nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante: ";
- c) all'articolo 10, comma 1, lettera a), il numero 2), è sostituito dal seguente: "2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente";
- d) l'Allegato II, titolato "Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria", è sostituito dall'Allegato al presente decreto.

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.
- 2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

· ALLEGATO II

CATEGORIA DI RESIDUI O DI SOSTANZE DA RICERCARE A SECONDA DEL TIPO DI ANIMALI, LORO ALIMENTI E ACQUA DI ABBEVERAGGIO E DEL TIPO DI PRODOTTI ANIMALI DI ORIGINE PRIMARIA

Tipo di animali Prodotti animali Categoria di sostanze	Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suma ed equina	Volatili da cortile	Animali d'acquacol- tura	Latte	Úova	Cami di coniglio e di selvaggina selvatica Selvaggina d'alleva- mento (*)	Miele
A 1	X	X	X			Х	
2	X	X				х	
3	X	Х	Х			Х	
4	Х	X				х	
5	X	х				х	
6	X	Х	X	X	X	х	
B 1	X	х	Х	Х	Х	x	Х
2a	X	х	Х	X		X,	
ь	х	х			X	х	
c	х	х				Х	X
d	Х						
e	X	Х		X		Х	
f							
3a	X	X	Х	Х	х	X	X
ъ	X			Х			X
c	Х	X	X	х		х	X
d	X	Х	Х	Х			
ť			Х				-
f							

^(*) La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici.